

Pignolerie

COMMISTIONI DA EVITARE

Riceviamo e pubblichiamo i quesiti di un lettore in merito ai rapporti tra farmacia e parafarmacia e la risposta dei nostri esperti

Sto valutando l'opportunità di trasferire l'ubicazione della farmacia su un'arteria a elevato flusso di traffico, con la possibilità di acquisire i locali commerciali. Vorrei conoscere il vostro parere sui quesiti che seguono. Posso gestire le due attività adiacenti come ditta individuale utilizzando la medesima partita Iva? Posso rendere i due rami di azienda intercomunicanti per ottimizzare la gestione, con la possibilità di chiudere la porta durante l'orario di chiusura della farmacia, restando aperti solo per l'attività di parafarmacia? È consigliabile la responsabilità unica del titolare, oppure nominare il farmacista responsabile per l'attività di parafarmacia?».

Lettera firmata

Premesso che dal quesito non emerge con chiarezza se si intenda trasferire la farmacia o aprire una parafarmacia, sembrerebbe di capire che si voglia aprire, in locali adiacenti, una farmacia e una parafarmacia. Va precisato, prima di tutto, che bisogna tenere bene distinte due ipotesi:

- ◆ dislocazione dei locali della farmacia in più aree comunicanti ma con accessi distinti. È senz'altro ammissibile (si vedano molte farmacie già esistenti negli aeroporti o stazioni, o

nei centri commerciali) ma l'autorizzazione dell'autorità sanitaria riguarda tutta la superficie utile, che pertanto sarà considerata interamente come "farmacia" (anche ai fini degli orari di chiusura, che par di comprendere siano l'interesse primario del lettore...);

- ◆ istituzione di due negozi "distinti" (farmacia-parafarmacia), separati ma adiacenti, che in alcuni orari (quelli di apertura della farmacia) sono comunicanti e in altri sono invece separati (quando è aperta la sola parafarmacia). Un po' quello che accade in certi bar dove esiste l'angolo del tabaccaio.

DUE ORDINI DI PROBLEMI

Questa seconda ipotesi presenta due ordini di problemi.

In primo luogo, si pone un problema di fattibilità generale, indipendentemente dal fatto che la farmacia e la parafarmacia siano della stessa persona. Sotto questo profilo, il tema è delicato e va affrontato con l'autorità sanitaria competente, verificando se viene accettata la possibilità che i locali autorizzati della farmacia confinino con "parete mobile" con un altro esercizio.

Se la risposta è positiva, si scende al secondo problema: può un farmacista

essere titolare di farmacia e anche di una parafarmacia? Personalmente nutriamo qualche perplessità sulla legittimità di questo modulo di gestione, perplessità che abbiamo anche esposto in vari articoli; se pure certa remota giurisprudenza (per esempio, Tar Toscana 942/2001) ammette l'esercizio da parte del farmacista di altra attività commerciale distinta dalla farmacia, riteniamo che non possa trattarsi di un'articolazione della farmacia, né sotto il profilo patrimoniale (ramo d'azienda) né sotto quello personale/organizzativo (unità locale/sede secondaria di un'unica impresa), ciò che contrasterebbe con le norme in materia di pianta organica e, probabilmente, con il principio di "esclusività" dell'oggetto dell'attività del farmacista enucleabile dall'articolo 7, comma 1, Legge 362/91 e (forse) dal successivo articolo 8 e dall'articolo 2 del DL 223/2006. Volendo, per ragioni pragmatiche, assecondare l'idea del lettore - che peraltro, ribadiamo, lascia un po' perplessi - suggeriamo le seguenti cautele volte a prevenire ricadute deontologiche e/o amministrative di un'attività del genere. Certamente va aperta una seconda attività Iva con contabilità separata; l'unico modo per rendere difendibile un simile operato è infatti quello di sostenere che si tratta di due distinte imprese e non di un'impresa unica con due rami d'attività o sedi (che richiederebbero due autorizzazioni o un'autorizzazione per più locali). Si dovrebbe quindi procedere come segue:

1) apertura della nuova posizione della parafarmacia - tanto a fini Iva quanto presso la Cciaa - come distinta dalla farmacia. Pur restando unica la partita Iva, si avrebbe la compilazione del Quadro G, Sez. 1 del Modello AA/9 "Altre attività" con crocetta sul-

la “Contabilità separata” e non solo la sezione II come “Altri luoghi di esercizio dell’attività”. Come codice Ateco 2007 si userà 47.73.20, “Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica”. Al registro imprese sarà comunicata una distinta attività d’impresa, non una sede secondaria o ramo d’attività della farmacia, usando una ditta distinta (per esempio, “Parafarmacia ___ del dottor Ingente Salasso”);

2) formale preposizione di un collaboratore/collaboratrice quale preposto alla sede della seconda attività, preferibilmente con deposito di procura in stitoria presso la Cciaa;

3) cura di una nuova procedura per inserimento della parafarmacia nei siti logistici di tracciabilità dei medicinali;

4) tenere la contabilità separata anche a fini amministrativi, per cui si

avranno due bilanci distinti, due quadri Rf, due quadri Irap, e così via.

5) Si dovranno evitare, anche in termini puramente fattuali, tutte le commistioni, anche solo amministrative, tra le due attività. Anche la fatturazione dai fornitori dovrebbe essere distinta. Si ritengono inoltre sconsigliabili “passaggi di merce” dall’una all’altra attività, per varie ragioni, non solo fiscali, ma anche legate alla disciplina degli artt. 99 e ss. del Dlgs 219/2006.

I RIFORNIMENTI

Ricordiamo infine che, se si tratta di attività distinte, la farmacia non potrà rifornire la parafarmacia, se non rispettando una delle due condizioni:

◆ come fornitore al dettaglio (analogo a quando l’ipermercato emette fattura a un barista che compra bibite): in tal

caso i prezzi di vendita dovranno essere allineati a quelli del pubblico, con conseguente ingestibilità del margine della parafarmacia;

◆ come grossista: in tal caso il prezzo è libero ma riteniamo che, dovendosi applicare gli artt. 99 e ss. del Dlgs 219/2006, la farmacia dovrebbe avere l’autorizzazione per operare all’ingrosso e questa difficilmente potrebbe essere concessa per operare nei medesimi locali della farmacia, vigendo un principio generale di divieto di svolgimento dell’attività all’ingrosso e al dettaglio nei medesimi locali e tenuto conto che l’articolo 100, comma 1-bis, del Dlgs 219/2006 consente alle farmacie di operare come grossisti “nel rispetto delle disposizioni del presente titolo”, disposizioni che prevedono un’autorizzazione e locali *ad hoc*.

M. T., G. T.